

**A: FERROTRAMVIARIA SpA – DIVISIONE INFRASTRUTTURA  
(GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA)**

RESPONSABILE SUPPORTO INFRASTRUTTURA  
RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  
RESPONSABILE FORMAZIONE E REGOLAMENTI  
RESPONSABILE PRODUZIONE INFRASTRUTTURA  
RESPONSABILE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA  
RESPONSABILE MOVIMENTO

**FERROTRAMVIARIA SpA – DIVISIONE TRASPORTO  
(IMPRESA FERROVIARIA)**

RESPONSABILE DIVISIONE TRASPORTO  
RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  
RESPONSABILE FORMAZIONE E REGOLAMENTI  
RESPONSABILE PRODUZIONE TRASPORTO  
RESPONSABILE GESTIONE PASSEGGERI E CARGO  
RESPONSABILE MANUTENZIONE VEICOLI

**p.c.: AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**

Via ALAMANNI, 2  
50123 FIRENZE (FI)

Trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: [norme@pec.ansf.gov.it](mailto:norme@pec.ansf.gov.it)

**p.c.: FERROTRAMVIARIA SpA**


DIRETTORE GENERALE TRASPORTO  
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  
RESPONSABILE SEGRETERIA DGT

**(Procedura di interfaccia)**

**Oggetto: Accertamenti e indagini in caso di incidenti e inconvenienti.**

**IN VIGORE DAL 01/01/2019**

ANNULLA	INTEGRA
Ordine di Servizio di FT N. 12/2004 del 28 gennaio 2004	
Ordine di Servizio di FT N. 63/2006 del 28 aprile 2006	
Ordine di Servizio di FT N. 9/2015 del 28 gennaio 2015	



ATTIVITÀ DI SICUREZZA	RUOLI	CONTESTI OPERATIVI
TUTTE	TUTTI	TUTTI

**Il Gestore dell'Infrastruttura "Ferrotramviaria SpA – Divisione Infrastruttura"**

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 *"Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*;

VISTO il Decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione"*;

VISTO il Decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012 Emanazione delle *"Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria"*, del *"Regolamento per la circolazione ferroviaria"* e delle *"Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria"*;

VISTA la Direttiva ANSF n. 1/2012 del 9 agosto 2012 *"Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo"*;

VISTO il *Regolamento per la Circolazione Ferroviaria* (emanato con Decreto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) n. 4/2012 del 09 agosto 2012);

VISTE le norme di esercizio (inclusi i testi regolamentari) ad oggi vigenti sulle linee gestite da "Ferrotramviaria SpA – Divisione Infrastruttura" così come definite dal Decreto 5 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15/09/2016;

VISTA la Procedura P06 *"Gestione degli incidenti e inconvenienti"* del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) di "Ferrotramviaria SpA – Divisione Infrastruttura" (FT-DI);

CONSULTATA l'Impresa Ferroviaria "Ferrotramviaria SpA – Divisione Trasporto" (FT-DT);

emana la seguente Disposizione di Esercizio.



### Art. 1. Scopo

La presente Disposizione di Esercizio disciplina le attività di interfaccia tra Ferrotramviaria SpA – Divisione Infrastruttura (nel seguito, FT-DI), in qualità di Gestore dell'Infrastruttura, e le Imprese Ferroviarie (nel seguito, IF) operanti sull'infrastruttura ferroviaria regionale gestita da FT-DI, in caso di *incidenti* e *inconvenienti*, in coerenza con i principi dettati dalle norme nazionali.

Garantisce, inoltre, che tutti gli *incidenti* e *inconvenienti* siano segnalati, indagati e analizzati, secondo i principi che FT-DI ha adottato nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (nel seguito, SGS).

### Art. 2. Campo di applicazione

La presente Disposizione di Esercizio si applica:

- a FT-DI in qualità di Gestore dell'Infrastruttura;
- alle IF operanti sull'infrastruttura gestita da FT-DI;

ed è valida per tutta l'estensione della rete ferroviaria regionale, costituita dalle linee ferroviarie rientranti nell'elenco dell'Allegato A del Decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- [1] Bari – Fesca S. Girolamo (ex *Lamasinata*) – Bitonto – Barletta;
- [2] Bari – Fesca S. Girolamo (ex *Lamasinata*) – Aeroporto – Bivio S. Spirito;
- [3] Bari – Fesca S. Girolamo (ex *Lamasinata*) – Quartiere S. Paolo.

### Art. 3. Definizioni

Ai fini di una maggiore comprensione sono da considerare valide le definizioni riportate di seguito.

*Evento di esercizio*: qualsiasi evento riconducibile a un *incidente grave*, o *incidente*, o *inconveniente*, o *anomalia*.

*Incidente grave*: “qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona o il ferimento grave di cinque o più persone o seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente e qualsiasi altro incidente analogo avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; *seri danni*: i danni il cui costo totale può essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro” (D.Lgs. 162/2007).

*Incidente*: “evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altro” (D.Lgs. 162/2007).

*Inconveniente*: “qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, associato alla circolazione dei treni e avente un'incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza dell'esercizio” (D.Lgs. 162/2007).

*Anomalia*: qualsiasi evento non conforme al normale svolgimento delle attività, alla regola o norma.

*Indagine*: “procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi di informazioni, la formulazione di conclusioni, tra cui la determinazione delle cause e, se del caso, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza” (D.Lgs. 162/2007).

### Art. 4. Principi

Al verificarsi di un *evento di esercizio* rientrante nelle categorie di *incidente grave*, *incidente* o *inconveniente* e per tutta la durata delle attività, fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio

o nel caso dell'attivazione delle *indagini* fino alla loro conclusione, è obbligatorio rispettare i seguenti principi:

- è sempre necessario adoperarsi per garantire costantemente la piena collaborazione con tutti gli operatori coinvolti allo scopo di limitare le conseguenze dell'evento e agevolare le eventuali operazioni di soccorso, di sgombero dell'infrastruttura ferroviaria e di ripristino della normalità di circolazione;
- è necessario ridurre, il più possibile, i disagi ai viaggiatori, pianificando al meglio le fasi dell'assistenza e dell'informazione e ricorrendo, se necessario, alla distribuzione di ogni genere di conforto e all'utilizzo di servizi sostitutivi;
- è indispensabile garantire, nei tempi e nei modi corretti, il flusso informativo sulla natura e sulle conseguenze dell'evento tra luogo e centri di coordinamento e decisionali di FT-DI;
- è necessario garantire la collaborazione tra gli operatori coinvolti fornendo ogni informazione utile all'adozione di provvedimenti atti a contenere o superare le cause perturbative e idonei a garantire verso la propria clientela le attività di assistenza e informazione;
- è necessario garantire la massima collaborazione con l'Autorità giudiziaria, con il personale della PolFer, con gli agenti dell'Organismo investigativo, dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel seguito, ANSF) e di tutte le Autorità eventualmente presenti sul posto.

#### **Art. 5. Obbligo di comunicazione**

Come previsto dal SGS di FT-DI, chiunque rilevi un *evento di esercizio* deve comunicarlo al Regolatore della Circolazione mediante gli strumenti a sua disposizione (telefono lungo linea, cellulare di servizio o personale, telefono terra-treno, ecc.) fornendo tutti i possibili elementi informativi utili per definire i successivi provvedimenti operativi.

#### **Art. 6. Indagini**

1. FT-DI ha disciplinato nel proprio SGS che a seguito di un *evento di esercizio* del tipo *incidente grave* è sempre necessario attivare l'attività di *indagine*, mentre per eventi di esercizio rientranti nelle categorie degli *incidenti o inconvenienti* le *indagini* devono essere avviate qualora siano soddisfatte determinate condizioni.
2. FT-DI, in caso di *indagine* nomina una propria Commissione di Indagine (nel seguito, CI). Qualora l'evento coinvolga altri operatori ferroviari, la suddetta nomina deve essere comunicata, con nota formale, agli stessi.
3. Il Presidente della CI di FT-DI è il Referente per tutte le attività di interfaccia con tutti i soggetti coinvolti (IF, Organismo investigativo, ANSF, ecc.) e cura la formale acquisizione di tutte le informazioni, di tutte le registrazioni e i documenti necessari alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione delle cause scatenanti l'evento.
4. Qualora le IF attivino le loro *indagini* devono comunicare a FT-DI gli estremi del loro Referente (ruolo, nome e cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail) e inviare copia dell'atto costitutivo della loro CI. Le comunicazioni devono essere trasmesse sempre con nota formale alle seguenti funzioni:
  - Responsabile Divisione Infrastruttura;
  - Responsabile Produzione Infrastruttura;
  - Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza.
5. Se l'evento ha coinvolto altri soggetti (p.e. fornitori, soggetti responsabili della manutenzione, ecc.) è compito delle IF o di FT-DI, nel cui SGS ricadono tali soggetti, coinvolgerli nel processo delle *indagini*.



**Art. 7. Svolgimento delle indagini**

La CI di FT-DI entro 30 giorni dalla sua nomina deve concludere le *indagini*. Durante il periodo delle *indagini*, tutti i soggetti coinvolti devono fornire massima collaborazione ai membri della suddetta CI.

FT-DI garantisce la massima collaborazione a eventuali *indagini* condotte dalle CI delle IF.

La collaborazione tra le CI si prefigge lo scopo che le attività conducano, quanto più ragionevolmente possibile, ad una conclusione univoca. Tale collaborazione può avvenire attraverso:

- lo scambio di informazioni e documenti utili ai fini delle *indagini*;
- la partecipazione dei membri delle CI, di FT-DI e delle IF, alle attività di sopralluogo effettuate.

**Art. 8. Conclusione delle indagini**

A conclusione delle *indagini*, la CI di FT-DI elabora una Relazione di Indagine (nel seguito, RI); in essa vengono riportate in maniera chiara tutte le valutazioni e le conclusioni relative alle *indagini* effettuate. Tale relazione, in caso di richiesta formale da parte delle IF al Presidente della CI di FT-DI di cui al comma 3 dell'Art. 6, può essere inviata in copia alle stesse IF.

Le IF sono tenute a inviare copia firmata della propria RI al Presidente della CI di FT-DI.

**Art. 9. Pubblicazione e distribuzione**

La presente Disposizione di Esercizio è pubblicata in formato *pdf* sulla intranet aziendale di Ferrotramviaria SpA.

Il Responsabile Movimento (RMOV), deve provvedere alla distribuzione, in forma controllata mediante lista distribuzione, a tutto il personale interessato.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA  
(GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA)  
ING. MICHELE RONCHI

